



# REGIONE LAZIO

---

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
*DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA*

**Area 2B.5**

Urbanistica e beni ambientali Roma e Provincia

Roma, lì

Prot.n. 226043 del 17/12/07

Al Sindaco del Comune di Anzio

Alla Soc.tà Telecom  
P/zza degli Affari 2  
20123 Milano

Arpalazio  
Via G. Saredo 52 - Roma

Oggetto: Comune di **Anzio** (Rm)  
Richiedente **Soc.tà Telecom**  
Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 42/04.  
Determinazione n.            del            elenco            del

Si trasmette, per il seguito di competenza, la determinazione in oggetto.

**IL DIRETTORE**  
Arch. Daniele IACOVONE



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
*DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA*

**Area 2B.5**  
Urbanistica e beni ambientali Roma e Provincia

## IL DIRETTORE

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con il quale è stata organicamente riordinata la normativa per la tutela dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 158 – "Disposizioni regionali di attuazione", del predetto Codice, secondo cui: "(...) Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (...)";

VISTO l'art. 159 – "Procedimento in via transitoria", del medesimo Codice, che conferma le procedure autorizzative tuttora in vigore, fino all'approvazione dei piani paesistici e al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 16/03/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29/06/1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTO l'art.67 del r.r. 06 settembre 2002 n.1 come sostituito dall'art.18 del r.r. 08 ottobre 2004 n.2;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998 e successive modificazioni, che disciplinano la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.4481 del 30 Luglio 1999 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n. 10;

VISTA la Delibera di G.R. n.556 del 25.07.07 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la Delibera di G.R. n.1025 del 21.12.07 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con Delibera C.R. n. 41 del 31.07.07;

VISTA l'istanza, corredata della documentazione richiesta e del relativo progetto, presentata - ai sensi dell'art. 146, comma 2, del predetto Decreto Legislativo - dalla Soc.tà Telecom in data **17/12/07** prot.n. **226043** ed intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per **Stazione di telefonia cellulare** in area dichiarata di notevole interesse pubblico per effetto del DM **21/10/54** ex legge 1497/39;

RILEVATO, dall'esame istruttorio, che le opere previste nel progetto di cui sopra sono risultate compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona; congrui con i criteri di gestione dell'area; coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art.35 – 41, del Testo Coordinato delle NTA del PTP ambito n 10 ed non in contrasto con il PTPR adottato, in quanto: non pregiudizievoli per la tutela dell'attuale contesto ambientale a condizione che: non risulti essere più alto di 30 mt. ;

### **DETERMINA**

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 2 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, è autorizzata l'esecuzione delle opere di cui al progetto descritto in premessa, ed alle condizioni sopra esplicitate;
2. La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e la sua esecutività è subordinata al parere dell'ARPALAZIO in ordine al rispetto dei valori massimi di campo elettromagnetico fissati dalla vigente normativa per l'esposizione della popolazione e degli obiettivi di qualità; il Comune dovrà accertare, nella propria competenza, l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali; prima del rilascio della concessione edilizia il Comune dovrà inoltre accertare l'inesistenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area; in caso contrario la presente autorizzazione deve intendersi inefficace fino all'eventuale affrancazione del gravame stesso;
3. Restano fermi gli obblighi previsti dal Titolo I del Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42;
4. La presente determinazione sarà pubblicata secondo il disposto dell'art. 4 della legge Regionale 16.03.1982, n. 13 e ne verrà data comunicazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per i provvedimenti di cui all'art. 159, comma 1, D.Lgs 22.01.2004 n. 42;
5. Sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione della presente determinazione;
6. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).